

COMUNE DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale nr. 79/2023

AL CONSIGLIO COMUNALE PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaventitre, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 09,55 presso gli Uffici Amministrativi del Comune di Massafra, alla Via R. Livatino snc. si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Fernando Miccolis, Presidente;

Dott. Crocefisso Pedone, Componente;

Dott. Tommaso Paiano, Componente.

per esprimere parere su proposta di deliberazione di consiglio comunale nr. 2564 del 18/07/2023 avente ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 2808/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO, NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. R.G. 6216/2017.

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 27.07.2017, la Sig.ra Del Giudice Ermelinda conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto, il Comune di Massafra, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 13.000,00 ovvero della somma diversa o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo risarcimento danni patrimoniali, asseritamente subiti a seguito del sinistro occorsole in data 13.08.2016, oltre rivalutazioni ed interessi;

- con deliberazione di G.C. n. 234 del 20.11.2017 veniva conferito incarico all'Avv. Annalisa De Tommaso della Civica Avvocatura, per la costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, R.G. 6216/2017;
- a seguito della collocazione in quiescenza dell'Avv. Annalisa de Tommaso, con deliberazione di G.C. n. 116 del 18.05.2021 veniva conferito incarico all'Avv. Lo Savio Valeria, iscritta nella "Sezione Civile" della Short List del C.E per la rappresentanza e difesa dell'Ente il quale si costituiva mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2021;
- la causa veniva definita con la sentenza n. 2808/2022 del 10.11.2022, comunicata al C.E. a mezzo mail dall'Avv. Lo Savio Valeria, in data 22.11.2022, con la quale il Giudice così disponeva:
 1. *Accoglie parzialmente la domanda attorea e dichiara la concorsuale responsabilità nella verifica del sinistro nella misura del 50% a carico Comune di Massafra e nella restante quota del 50% a carico dell'attrice;*
 2. *Per l'effetto condanna il Comune convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Del Giudice Ermelinda della complessiva somma di € 4.916,02, oltre rivalutazione ed interessi sugli importi e con la decorrenza precisati in motivazione.*
 3. *Condanna il medesimo Ente civico al pagamento, nella misura del 50%, delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi € 4.264,00 – di cui € 264,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi ex D.M. 55/2014, nonché rimborso spese generali, CAP ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dell'attrice Avv. Francesco Laddomada dichiaratosene anticipatario, compensando la restante quota del 50%.*
 4. *Pone a carico dell'Ente civico nella medesima percentuale le spese della espletata CTU.*
 5. *Compensa le spese di lite dei terzi chiamati in causa.*

Con mail del 27.02.2023, l'Avv. Laddomada Francesco, difensore della sig.ra Del Giudice Ermerlinda comunicava la sua volontà di depositare al Giudice

istanza di correzione della anzidetta sentenza nella parte in cui era stata statuita la condanna del C.E. a pagare le spese di lite in favore del difensore medesimo, Avv. Laddomada, dichiaratosi antistatario, nonostante, invece, la sig.ra Del Giudice Ermerlinda fosse stata ammessa al gratuito patrocinio; l'Avv. Laddomada chiedeva, pertanto, di non disporre alcun pagamento in suo favore;

- in data 22.03.2023, prot. n. 15466, l'Avv. Laddomada notifica al C.E. la sentenza n. 2808/2022, pubblicata in data 10.11.2022 con l'apposizione della formula esecutiva;
- con nota prot. n. 34100 dell'11.07.2023, l'Avv. Laddomada notificava al C.E. l'Ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Taranto, Dott.ssa Tazzoli, con cui si dichiarava inapplicabile il beneficio del gratuito patrocinio, stante la condanna del Comune di Massafra alle spese di lite, e si stabiliva definitivamente che la condanna alle spese del C.E. era da intendersi nei confronti del difensore distrattario;
- alla luce di tale ordinanza di correzione, il Responsabile dell'Avvocatura Civica, Avv. Giuseppe Dimito, inviava mail pec in data 18.07.2023 al difensore della sig.ra Del Giudice Ermelinda, ribadendo l'errore materiale di calcolo addizionale nel quale era incorso il Giudice nella sentenza di cui sopra, che aveva liquidato in favore dell'attrice la somma di € 4.916,02 (già ridotta al 50% per il concorso di colpa), invece di quella corretta pari alla minor somma di € 4.073,33; precisava, quindi, che la somma da riconoscere in favore della sig.ra Del Giudice era pari ad € 4.073,33, oltre ad € 983,56 per rivalutazione ed interessi come da dispositivo, e così per un totale di € 5.056,89, somma dalla quale, però, dovevano essere detratte il 50 % delle spese per la CTU, pari ad € 366,00 (il 50% di € 732,00) anticipate interamente dal Comune; concludeva, pertanto, che al netto della compensazione con le spese della CTU, la somma da riconoscere in favore della sig.ra Del Giudice Ermelinda era pari ad € 4.690,89 (€ 5.056,89 - € 366,00), a cui, per effetto dell'Ordinanza di Correzione notificata in data 11.7.2023, andava aggiunta, in favore dell'Avv. Laddomada distrattario, la

complessiva somma di € 3.050,10 (50% già calcolato); nel totale, pertanto, a seguito della suddetta Ordinanza di correzione, la somma dovuta a titolo di sorte capitale ed accessori all'attrice e a titolo di spese legali all'avvocato distrattario, risultava pari ad € 7.740,99

Atteso

- che con precedente delibera di C.C. n. 49 del 27.04.2023 si era proceduto a riconoscere il debito ex art. 194, comma 1, lett. A) D.lgs. 267/2000 per la somma complessiva di € 7.283,58 a titolo di sorte capitale, accessori e spese di lite (oltre ad € 1.172,60 per spese di CTU) e che, per effetto della Ordinanza di correzione e del relativo ricalcolo resosi necessario, la somma complessiva da corrispondere in favore dei suddetti creditori è da rideterminarsi in complessivi € 7.740,99 con la necessità di procedere ad una integrazione del precedente riconoscimento di debito per € 457,41;

Atteso:

- che la somma derivante dalla sentenza esecutiva, risulta costituire debiti fuori bilancio, riconoscibili dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett .a) del D.Lgs. 267/2000, il quale testualmente così disciplina la fattispecie "gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivati da sentenze esecutive".

Richiamato

l'art. 167 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 che così dispone:

"E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3.

Visto:

- l'art 187, c. 2 e l'art. 193 del D.Lgs n.267/2000;
- i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, così come novellato dal D.L. 174/2012;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria ;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, in data 7 aprile 2016;
- lo Statuto Comunale.

L' Organo di Revisione,

Visto l'art. 239 c. 1, lett. b) punto 6, D.Lgs. 267/2000;

Considerato che la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio Iannucci Giuseppe.

Considerato che la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D. Lgs. 267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio Finanziario Perrone Francesca.

Ritenuto che la proposta di deliberazione rispetta i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio dimostrati dagli elementi contabili riportati nella documentazione trasmessa.

Visto l'art. 239 c. 1/bis, D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 153 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147/bis D.Lgs. 267/2000;

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto di riconoscimento del debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000.

Si raccomanda, la trasmissione tempestiva della presente deliberazione adottata alla Sez. di Controllo della Corte dei Conti della Puglia di Bari.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10,20 previa lettura, approvazione e sottoscrizione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fernando Miccolis Presidente

Dott. Crocefisso Pedone Componente

Dott. Tommaso Paiano Componente